

L'obiettivo inclusione resta il principale diritto da perseguire

Democrazia digitale/1

Luca De Biase, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino

L'innovazione è ai margini, diceva Marc Andreessen, autore dei browser Mosaic e Netscape con i quali i primi abitanti della rete hanno consultato la ricchezza delle conoscenze disponibili online. La convivenza civile come molte altre dimensioni della vita è stata trasformata dai pionieri di internet e dalle loro innovazioni.

Le illusioni rivoluzionarie dell'epoca fondativa sono state largamente deluse, ma l'idea secondo la quale la vera innovazione, quando nasce, non è necessariamente appariscente, resta una fonte di speranza: una fioritura di nuove piattaforme per la convivenza civile è possibile e forse è già iniziata. Ma dunque oggi dov'è l'innovazione nella cittadinanza? Ai margini? Sui barconi che attraversano il Mediterraneo trasportando aspiranti cittadini? Nelle case di riposo degli anziani che non sanno usare le tecnologie? Tra gli esclusi di ogni ordine e grado che non sono riusciti a far studiare i bambini durante la pandemia per mancanza di strumenti e abilità? Non c'è dubbio che, se l'innovazione rimane ai margini, mentre il digitale *mainstream* avvantaggia i pochi, e comunque certamente non gli ultimi, e neanche i penultimi, parlare di cittadinanza digitale rischia di diventare nel caso peggiore uno slogan buono per molte campagne, non solo elettorali, e, nel caso

migliore, un'etichetta svuotata di qualsiasi contenuto.

Quindi non in grado di avere un impatto effettivo né sulle condizioni socio-economiche del Paese, né tanto meno nei confronti dei tessuti culturali e tecnologici rilevanti.

Quale allora la direzione per riempire di contenuto e quindi di effettività il ventaglio di diritti ricompreso nella nozione di cittadinanza digitale?

Vi è ovviamente una condizione preliminare, come ha osservato per primo, qualche anno, il

NON È DETTO CHE LA CODIFICAZIONE COSTITUZIONALE DI TALE DIRITTO SIA LA MIGLIORE VIA DA PERCORRERE

Consiglio costituzionale francese: garantire e tutelare il diritto a un accesso a internet quale diritto fondamentale.

L'accesso garantito al web

Che l'accesso al web sia una condizione preliminare per il godimento di tutti i servizi che possono derivare dallo status di cittadino digitale non ci sono dubbi, specialmente alla luce delle lezioni che possono trarsi dall'esperienza pandemica.

Il punto più problematico è caso mai se, per garantire effettivamente tale status, sia necessaria una codificazione costituzionale del diritto di accesso ad internet.

Non è certo un dibattito recente, trova le sue radici nella

proposta, che andava in questo senso, di Stefano Rodotà, cui poi sono seguite diverse proposte di revisione costituzionale, tra cui possono riguardarsi quelle che ambivano a prevedere tale "nuovo" diritto come gemmazione della libertà di espressione (art. 21) o del diritto all'istruzione (art. 34).

Al di là della sede della Carta fondamentale più idonea per la codificazione costituzionale in parola, il punto che qui interessa rispetto al tema centrale della cittadinanza digitale è un altro. Quale l'effettiva utilità di detta costituzionalizzazione? Cosa ci insegnano le esperienze di altri ordinamenti, come per esempio quella dei Paesi nordici, in cui cittadinanza (e identità) digitali sono prese davvero sul serio?

Ebbene, Finlandia ed Estonia, per esempio, non hanno alcun riferimento costituzionale al diritto di accesso ad internet, ma l'effettiva applicazione di politiche di inclusione digitale e di garanzia di banda ultralarga è una priorità costante dei poteri pubblici, a prescindere dalle maggioranze politiche del momento. Ecco allora una indicazione utile anche per quanto riguarda il contesto domestico: la semplice previsione di nuovo diritto, anche a livello costituzionale, all'accesso ad internet rischia di essere, nel migliore dei casi, assolutamente non funzionale allo scopo di realizzare l'obiettivo che si vorrebbe raggiungere. Purtroppo non esiste la magia costituzionale che trasforma il

contesto socio-economico e tecnologico cui si applica con la semplice previsione di un nuovo diritto da tutelare. Nel peggiore dei casi rischia di pietrificare una tecnologia che per definizione, a causa del suo dinamismo, è abbastanza refrattaria ad essere ingabbiata in griglie normative rigide, anche se di livello superprimario.

La volontà politica

La verità è che, in questo caso, ciò che davvero conta è la volontà da parte delle istituzioni politiche di voler investire, a livello innanzitutto economico, sulle infrastrutture necessarie per poter far sì che i governati possano godere effettivamente ed in modo diffuso e non discriminatorio della condizione preliminare per una cittadinanza digitale presa sul serio.

È un diritto costoso e, al di là di qualsiasi configurazione costituzionale, un diritto sociale che necessita dell'intervento attivo dei pubblici poteri per realizzare una pretesa ormai non più procrastinabile.

Per questo è benvenuta la strategia europea di riferire la policy a un'ispirazione forte e articolata, scrivendola in una Dichiarazione dei principi e dei diritti digitali, firmata il 15 dicembre 2022 dai tre presidenti delle istituzioni dell'Unione. Mentre il livello costituzionale resta un argomento di discussione, la *policy* ha molto da fare - presto - per garantire la cittadinanza digitale, in un contesto nel quale la deregolamentazione originariamente decisa per il web dall'amministrazione di Bill Clinton e Al Gore va profondamente corretta, le piattaforme emerse in quel contesto hanno acquisito un potere economico gigantesco senza restituirlo agli utenti in termini di rispetto dei diritti umani ma invece preferendo massimizzare l'accumulazione di dati personali, la gestione del traffico basata su algoritmi orientati più alla raccolta di attenzione che alla distribuzione di informazione di qualità, l'innovazione che serve a mantenere i cittadini in una condizione di dipendenza, spesso pratica e talvolta anche psicologica.

La Dichiarazione e le *policy* che coerentemente la applicano, di fatto o nelle intenzioni delle istituzioni europee, liberano le innovazioni al margine dal potere del centro dell'internet e, alla lunga, potrebbero far emergere una fioritura di nuove piattaforme e soluzioni di servizio su internet che potrebbero restituire all'intento originario della rete un senso.

Seconda di tre puntate.

La prima puntata è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 16 dicembre 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

34

L'ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE

L'inserimento del diritto ad essere connessi trova le sue radici nella proposta che fece alcuni anni fa Stefano Rodotà. A questa seguirono

altre proposte di revisione costituzionale che ambivano a prevedere il "nuovo" diritto come gemmazione della libertà di espressione (art. 21) o del diritto all'istruzione (art. 34).